

TI_GERICHTE 38.2022.78 vom 9. Mai 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-05-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2022.78_d20220509

FR: TI_GERICHTE 38.2022.78 du 9 mai 2022

IT: TI_GERICHTE 38.2022.78 del 9 maggio 2022

Regeste

Tempestività ricorso non merita approfondimento. Respinto (rifiuto indennità per insolvenza). Sforzi compiuti da ric. - che in passato aveva percepito tali indennità - per ottenere salari da DL insufficienti. Nonost. sussistesse ancora contratto di lavoro, egli avrebbe dovuto agire più incisivamente

Erwägungen

E. 38

cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) stabilisce che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3). I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4). Il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pagg. 130 segg.). Ai sensi dell'art. 38 cpv. 2 bis LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito. Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall'ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_400/2019 del 13 gennaio 2020 consid. 4.1.; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell'8 luglio 2014). L'invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati; STF 8C_412/2011 del 30 aprile 2012). Questa finzione di notifica trova giustificazione nell'obbligo che incombe alle parti ad un procedimento di adoperarsi affinché possano venir loro intimati gli atti giudiziari, obbligo che discende dal principio della buona fede (cfr. DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; STFA I 366/04 del 27 aprile 2005). Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STF K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti). Eccezione va fatta nel caso in cui l'autorità notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine originario. In questa evenienza, il termine di ricorso è calcolato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le

condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale della protezione della buona fede (cfr. STF 9C_102/2016 del 21 marzo 2016 consid. 2; STF I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4). Tale principio è stato confermato nella STFA I 366/04 del 27 aprile 2005, già citata, relativa a una fattispecie in cui una sentenza del TCA, che era stata intimata a un'assicurata il 30 aprile 2004 per plico raccomandato, non è stata ritirata. L'Ufficio postale di destinazione, decorso il termine di giacenza di sette giorni, l'ha quindi ritornata al mittente che l'ha rispedita per invio normale in data 26 maggio 2004. In quel caso l'Alta Corte ha comunque deciso che la questione della tempestività del ricorso di diritto amministrativo non doveva essere esaminata oltre, siccome l'impugnativa doveva in ogni caso essere respinta. La finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto (cfr. DTF 134 V 52). Pertanto chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STF 9C_667/2019 del 7 gennaio 2020; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001). Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l'atto entri nella sua sfera d'azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144). Al riguardo cfr. pure STF 9C_410/2022 del 7 novembre 2022. Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

2.2. In concreto la decisione su opposizione con la quale la Cassa ha riconosciuto al ricorrente il diritto all'indennità per insolvenza per i mesi di dicembre 2021 e di gennaio 2022, mentre gli ha negato tale diritto per i mesi di febbraio e marzo 2022 è stata emessa il 4 luglio 2022 e spedita al ricorrente al suo domicilio di _____ (Italia) per plico raccomandato il medesimo giorno (cfr. doc. A; 3; 8). Dal tracciamento degli invii della Posta svizzera e dall'esito della spedizione allestito dalle Poste italiane emerge che la raccomandata è arrivata in Italia il 5 luglio 2022 e che l'8 luglio 2022 alle ore 13:24 il recapito è fallito in quanto il destinatario era assente. L'11 luglio 2022 la lettera è giunta all'ufficio postale in _____ per il ritiro a partire dal 12 luglio 2022. Non essendo stata ritirata, l'11 agosto 2022 la medesima è stata ritornata al mittente. Il 25 agosto 2022 il plico postale è partito dalla frontiera e il 1° settembre 2022 è pervenuto alla parte resistente (cfr. doc. 3; 8). Nel frattempo, l'amministrazione, il 25 agosto 2022, ha rispedito all'insorgente, sempre per raccomandata, la decisione su opposizione del 4 luglio 2022 con l'indicazione dei rimedi di diritto - ossia che contro la stessa era dato ricorso al TCA entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla notifica - e con uno scritto di accompagnamento in cui è stato precisato, da un lato, che già il 4 luglio 2022 gli era stata inviata la decisione su opposizione ma che dal tracciamento risultava che essa non gli fosse mai pervenuta, dall'altro, che "contro la stessa può essere interposto ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni" (cfr. doc. 17). Il 9 settembre 2022 la Cassa ha inviato all'insorgente una nuova raccomandata del seguente tenore: " (...) in data 4 luglio 2022 la Cassa CO 1 le ha inviato, per posta Raccomandata, all'indirizzo da lei indicato, la decisione su opposizione relativa alla sua opposizione dell'11 maggio 2022. Rileviamo che, a mente della giurisprudenza, l'invio raccomandato, in caso di mancato ritiro, è considerato

notificato l'ultimo giorno del termine di ritiro alla Posta, che è di sette giorni (STCA 15.02.2007; inc. N. 39.2006.8). Giusta l'art. (n.d.r. art. 60 cpv. 1 LPGA) il termine di 30 giorni per interporre ricorso inizia a decorrere dalla data di notificazione. In allegato le trasmettiamo copia della decisione di cassa no. 29b/22 del 4 luglio 2022, evidenziando che la stessa è da ritenersi validamente notificata il 14 luglio 2022. In assenza di impugnazione, la decisione del 4 luglio 2022 passerà in giudicato." (Doc. VII) La raccomandata del 9 settembre 2022 è stata recapitata al ricorrente il 16 settembre 2022 (cfr. doc. 1A; 1B allegati a doc. VIII). Il ricorso contro la decisione su opposizione del 4 luglio 2022, datato 28 settembre 2022, è stato spedito da _____ il 29 settembre 2022 (cfr. doc. I e busta d'intimazione) ed è pervenuto al TCA il 30 settembre 2022 (cfr. doc. I). Al riguardo per inciso giova rilevare che in una sentenza 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 il Tribunale federale ha precisato che quando in relazione a un invio dall'estero determinante ai fini dell'osservanza dei termini è la consegna specificatamente alla posta svizzera (art. 38 cpv. 1 LPGA) e non alla posta del Paese estero. 2.3. Come visto sopra, da una parte, una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito. Dall'altra, se, tuttavia, l'autorità notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine originario, il termine ricorsuale è calcolato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale della protezione della buona fede (cfr. STF 9C_102/2016 del 21 marzo 2016 consid. 2; STF I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4). Nel caso di specie la prima notifica della decisione su opposizione del 4 luglio 2022, spedita per plico raccomandato ma non ritirato, va considerata avvenuta - tenuto conto che il recapito al domicilio dell'insorgente è stato tentato infruttuosamente l'8 luglio 2022 (cfr. consid. 2.2.) e in applicazione del termine di giacenza di sette giorni (cfr. consid. 2.1.) - il 15 luglio 2022 (cfr. doc. III; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.6., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile in quanto tardivo con giudizio 8C_642/2018 del 19 settembre 2018). Il termine di 30 giorni per ricorrere al TCA sarebbe così iniziato a decorrere, considerate le ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto incluso (cfr. consid. 2.1.), il 16 agosto 2022 e sarebbe, di conseguenza, venuto a spirare il 14 settembre 2022. Per completezza giova osservare che non sarebbe di ausilio alcuno per il ricorrente tenere conto quale inizio del termine di giacenza della raccomanda del 4 luglio 2022, non del 9 luglio 2022, bensì del 12 luglio 2022 (data a partire dalla quale l'invio era disponibile per il ritiro all'Ufficio postale italiano; cfr. doc 3; 5). In effetti in questo caso il termine di giacenza di sette giorni sarebbe scaduto il 18 luglio 2022 e il termine di trenta giorni per inoltrare ricorso, tenuto conto delle ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto incluso (cfr. consid. 2.1.), sarebbe comunque spirato il 14 settembre 2022. Il 25 agosto 2022, ovvero entro il termine di ricorso, al ricorrente è, però, stata nuovamente intimata la decisione su opposizione del 4 luglio 2022 senza particolari riserve. È vero che il 9 settembre 2022 la Cassa ha inviato al ricorrente un nuovo scritto con allegato il provvedimento del 4 luglio 2022 in cui è stato specificato che quest'ultima, speditagli per raccomandata, deve essere ritenuta validamente notificata l'ultimo giorno del termine di ritiro e che in assenza di impugnazione tale decisione sarebbe cresciuta in giudicato (cfr. doc. VII). Tuttavia la lettera del 9 settembre 2022 è pervenuta all'insorgente il 16 settembre 2022 (cfr. doc. 1A; 1B annessi a doc. VIII), e meglio successivamente alla scadenza del termine di ricorso contro la decisione del 4 luglio 2022 (14 settembre 2022). Pertanto vi è da chiedersi se un nuovo termine per interporre ricorso contro la decisione su opposizione

del 4 luglio 2022 sia iniziato a decorrere al momento del successivo invio raccomandato del 25 agosto 2022. Contro questa ipotesi vi è la circostanza che il ricorrente, avendo in corso un procedimento con la Cassa riguardo al diniego del diritto all'indennità per insolvenza (la sua opposizione contro la decisione di rifiuto del 9 maggio 2022 risaliva peraltro all'11 maggio 2022; cfr. doc. 91) doveva aspettarsi, secondo il principio della buona fede, la notifica di invii raccomandati e non, come giustamente rilevato dalla parte resistente (cfr. doc. III). Di conseguenza egli avrebbe dovuto provvedere affinché la sua corrispondenza potesse essergli notificata tempestivamente e senza particolari impedimenti. D'altra parte, l'insorgente, in relazione all'invio del 4 luglio 2022, sostiene di non avere ricevuto alcuna notifica di giacenza da parte delle Poste italiane e di avere appreso dell'esistenza della decisione in questione dai suoi ex colleghi che l'hanno contattato verso il 16 agosto 2022. Al riguardo egli ha affermato che se gli fosse pervenuta la notifica di giacenza, avrebbe provveduto al ritiro immediato della raccomandata e di non avere avuto alcun motivo per non ritirarla (cfr. doc. VI; X). In casu la questione di sapere quando sia iniziato a decorrere il termine per interporre ricorso contro la decisione su opposizione del 4 luglio 2022, se al momento della notifica della raccomandata del 4 luglio 2022 oppure del successivo invio raccomandato del 25 agosto 2022, può ad ogni modo restare insoluta. Analogamente alla sentenza I 366/04 del 27 aprile 2005, menzionata sopra, in concreto, la problematica connessa alla tempestività o meno del ricorso interposto al TCA il 28/29 settembre 2022, non merita tuttavia di essere ulteriormente approfondita. Infatti l'impugnativa deve comunque essere respinta nel merito, come verrà più dettagliatamente esposto nei prossimi considerandi. nel merito 2.4. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato al ricorrente il diritto a percepire indennità per insolvenza per i mesi di febbraio e marzo 2022. L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che: " Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto." In una sentenza C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TF ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale. Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari. In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg., l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare,

a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro di lui. In quell'occasione l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza relativa all'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro. In una sentenza 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando una sentenza del TCA che aveva approvato l'operato dell'amministrazione secondo la quale un assicurato aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (...) 4.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno (DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro (sentenza C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24 pag. 140). Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone che l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa rinfacciare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave negligenza. Del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando l'estensione dei provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per difendere le proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per insolvenza sia versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi, i quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non esistesse. Tale obbligo non è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii). (...)” In una sentenza 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre il danno, argomentando: " (...) 4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da aprile 2017 non gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di dicembre 2017, dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare un precetto esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione nel maggio 2018 di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione, rivelatasi poi superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali è stata insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro mesi dell'indennità di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI ; consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il lavoratore resti troppo a lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore di

lavoro, anziché cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019 consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare in tempi brevi per lo meno un precetto esecutivo, il cui costo è relativamente contenuto (art. 16 cpv. 1 OTLEF ; RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione o eventualmente con l'azione di accertamento del credito (cfr. 8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora nel ricorso egli sostiene che la società fosse solvibile e quindi in grado di saldare sia le pretese salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla tesi del ricorrente, il cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a vantaggio dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni (anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I 284 e rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto il profilo della responsabilità del patrocinatore verso il cliente. 4 .5. In ogni caso, non è dimostrato, né il ricorrente lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire tempestivamente, ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una strategia processuale, forse anche al fine di evitare spese inutili, per far valere efficacemente le proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può pretendere di imporre la propria visione delle cose tramite iniziative, che in definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio impugnato resiste pertanto al diritto federale. (...)" In un'altra sentenza 8C_158/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 segg., nella quale ha confermato il rifiuto delle indennità per insolvenza ad un assicurato che non aveva più ricevuto alcun salario dopo i primi 15 giorni di lavoro e che aveva fatto valere tardivamente le sue pretese il Tribunale federale ha rilevato: " (...) 4.2. Ancora nei tempi più recenti il Tribunale federale ha ribadito la portata dell'art. 55 LADI e gli obblighi per il lavoratore. Da quest'ultimo si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi per rivendicare i propri diritti salariali, che in definitiva devono sfociare negli stadi previsti dalle disposizioni in materia di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi come se l'indennità per insolvenza non esistesse. In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante. Il lavoratore è anche tenuto ad agire giudizialmente se l'importo scoperto tende ad aumentare e appare sempre più probabile il definitivo non pagamento di tali pretese salariali (da ultimo sentenze 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.1; 8C_79/2019 del 21 maggio 2019 consid. 3.2 e 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 4.2, tutte con riferimenti). 4.3. Secondo i fatti accertati in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1), peraltro ammessi anche dal ricorrente, l'assicurato non ha mai fatto valere seriamente le proprie pretese salariali. Considerata anche l'estensione temporale massima di quattro mensilità per le indennità per insolvenza, alla luce del mancato pagamento del salario a partire dal mese di maggio 2017 (cfr. scritto del 20 giugno 2018 all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio per un importo complessivo di fr. 28'430.75), il ricorrente avrebbe dovuto agire senza indugio (art. 52 cpv. 1 LADI; sentenza 8C_85/2019 consid. 4.5). Così non è stato. Dopo la lettera del 2 ottobre 2017 inviata dal proprio legale in Italia, egli ha atteso passivamente fino all'avvio di una causa giudiziaria dinanzi al Tribunale di Milano che il 12 luglio 2018 si è conclusa infruttuosamente per quanto attiene alla datrice di lavoro svizzera. Tale modo di procedere non è chiaramente sufficiente per adempiere ai doveri di cui all'art. 55 LADI. 4.4. In ogni caso, l'assicurato, proprio perché deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti nei confronti del datore di lavoro, non deve percorrere la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per cercare di ottenere il più presto possibile il saldo scoperto. Infatti, l'avvio di una procedura giudiziaria

notoriamente induce il debitore al pagamento (per lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid. 6.2 pag. 93; 131 V 196 consid. 4.1.2 pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF; RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale evenienza, è applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è possibile per il creditore di ottenere, scavalcando la procedura di conciliazione (art. 198 lett. a CPC), una decisione finale in tempi brevi: il giudice infatti pronuncia il rigetto provvisorio, a meno che il debitore non giustifichi immediatamente (ossia in linea di principio con prove documentali; art. 254 CPC) delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). Impropiamente quindi il ricorrente pretende che la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione non metterebbe l'assicurato anche in una posizione facilitata. Così facendo, egli avrebbe potuto ottenere con molta probabilità le indennità per insolvenza, benché la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione effettivamente non sia gratuita, ma comunque nei limiti relativamente contenuti dell'art. 48 OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr. 500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid. 4.2.2 e 4.2.4 pag. 198 e sentenza 5D_23/2017 dell'8 maggio 2017 consid. 4.3). (...)” In una sentenza 8C_85/2019 del 19 giugno 2019, trattandosi di un assicurato che sin dall'inizio della sua attività nel novembre 2016 (egli si è licenziato con effetto immediato il 29 dicembre 2017 e il 5 febbraio 2018 ha richiesto le indennità per insolvenza) non aveva ricevuto integralmente il salario pattuito, il Tribunale federale ha stabilito che si era in presenza di una grave negligenza, anche se il lavoratore riceveva degli acconti (cfr. consid. 4.3): " (...) Daran ändert nichts, dass die Arbeitgeberin in unregelmässigen Abständen Lohnzahlungen machte, da die Ausstände trotzdem immer höher wurden (SVR 2012 ALV Nr. 2 S. 3, 8C_916/2010 E. 3.2.2). (...)” In quell'occasione l'Alta Corte ha ritenuto influenti per l'esito della vertenza l'età dell'assicurato (61 anni), il timore di essere sanzionato dall'assicurazione contro la disoccupazione in caso di abbandono del proprio impiego e la circostanza che fosse stato il datore di lavoro a pregarlo di non intraprendere le vie esecutive per non scoraggiare eventuali investitori. Con giudizio 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall'inizio della sua attività lavorativa e aveva aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi prima di avviare la procedura per il rigetto dell'opposizione. L'Alta Corte ha sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d'altra parte, che occorre agire rapidamente anche se non si conosce la reale situazione finanziaria del datore di lavoro: " (...) 6.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, aus der bundesgerichtlichen Praxis lasse sich ableiten, dass allfällige Kenntnisse über die (schlechte) finanzielle Lage, einen Zahlungsverzug oder gar eine Verschuldung der Arbeitgeberin die Schuldhaftigkeit von Versäumnissen oder Unterlassungen verschärften. Somit müsse die Absenz derartiger Kenntnisse und die Tatsache, dass der Konkurs der Arbeitgeberin nicht erkennbar gewesen sei, ein allfälliges (bestrittenes) Verschulden zweifellos in einem milderem Licht erscheinen lassen. 6.2. Dieser Argumentation ist nicht zu folgen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann es

nämlich unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten nicht Sache der versicherten Person sein, darüber zu entscheiden, ob weitere Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgsversprechend sind oder nicht (BGE 131 V 196 E. 4.1.2; Urteil 8C_79/2019 vom 21. Mai 2019 E. 4.3). Vielmehr hat sie im Rahmen der ihr obliegenden Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles ihr Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen (Urteil 8C_374/2020 vom 6. August 2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Dieser Pflicht ist der Beschwerdeführer nicht rechtsgenügend nachgekommen, wie die Vorinstanz richtig erkannt hat (E. 3 hiervor). (...)” Al riguardo cfr. pure ad esempio STCA 38.2022.34 dell’ 11 luglio 2022; STCA 38.2022.35 dell’ 11 luglio 2022; STCA 38.2022.39 dell’ 11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022. In una sentenza 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha ribadito che l’art. 55 cvp. 1 LADI si applica anche quando il rapporto di lavoro è sciolto prima dell’apertura della procedura di fallimento. In tal caso il lavoratore che non ha ricevuto il salario a causa di difficoltà economiche del datore di lavoro ha l’obbligo di intraprendere nei confronti di quest’ultimo i passi utili per recuperare il proprio credito. Dopo il licenziamento egli non deve aspettare parecchi mesi prima di introdurre un’azione giudiziaria contro l’ex datore di lavoro, dovendo prendere in considerazione un eventuale peggioramento della situazione finanziaria di questi. In quel caso di specie, relativo a un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era stato licenziato con effetto immediato dalla SA presso la quale lavorava dal 1° dicembre 2016, poiché la società non poteva pagargli il salario dal giugno 2018 a causa dei cattivi risultati finanziari (il fallimento è stato pronunciato il 14 gennaio 2021 e sospeso il 4 febbraio 2021 per mancanza di attivi), il TF respingendo il ricorso dell’insorgente contro il diniego di indennità per insolvenza, ha evidenziato, da un lato, che il medesimo si era limitato a interpellare verbalmente il datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora scritta il 30 settembre 2018 e a farsi riconoscere il debito l’8 gennaio 2019. Dall’altro, che la sola speranza di un miglioramento della situazione finanziaria della società a seguito di un eventuale risarcimento da parte dell’assicurazione responsabilità civile dell’autore di un incendio, avuto luogo il 28 febbraio 2018 nei locali dell’impresa, non giustifica la lunga inattività del ricorrente tra il 30 settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando aveva insinuato il proprio credito salariale all’Ufficio fallimenti. L’Alta Corte ha infine ricordato che nell’ambito dell’indennità per insolvenza non appartiene all’assicurato stimare se delle procedure in vista di recuperare il credito salariale possono o meno avere successo e che la probabilità di un insuccesso aumenta in maniera costante col tempo. 2.5. Nell’evenienza concreta risulta dagli atti dell’incarto che il 21 dicembre 2019 (recte: 2018) il ricorrente ha concluso con _____ un contratto di lavoro in qualità di “responsabile risorse umane azienda” al 100% dal 14 gennaio 2019 con un salario mensile di fr. 5'200.-- lordi. Era altresì, previsto che le spese aziendali necessarie venissero rimborsate dietro presentazione delle pezze giustificative entro la fine del mese successivo e che ogni e qualsiasi spesa deve essere preventivamente concordata con il datore di lavoro, fatte salve deleghe speciali (cfr. doc. 126). L’ultimo giorno di lavoro effettuato è stato il 31 marzo 2022 e il salario è stato pagato fino al 30 novembre 2021 (cfr. doc. 102). Il 7 aprile 2022 l’Ufficio dei fallimenti ha informato l’insorgente che il 4 aprile 2022 la Pretura del Distretto di _____ aveva pronunciato il fallimento della _____ dal 5 aprile 2022, che l’Amministrazione del fallimento, rappresentata dall’Ufficio fallimenti, gli dava immediata disdetta del rapporto di lavoro e che le sue pretese salariali avrebbero potuto essere fatte valere in sede di liquidazione (cfr. doc. 109). La procedura fallimentare è stata sospesa il 30 maggio 2022 per

mancanza di attivo (cfr. estratto RC). Il 7 aprile 2022 il ricorrente ha rivendicato l'indennità per insolvenza di fr. 24'893.70.-- per salari relativi al periodo 1° dicembre 2021 – 31 marzo 2021 (cfr. doc. 184). All'opposizione dell'11 maggio 2022 interposta contro il diniego del diritto a indennità per insolvenza per i mesi da dicembre 2021 a marzo 2022 del 9 maggio 2022 (cfr. doc. 99) l'insorgente ha allegato tre suoi scritti alla _____ e due lettere di quest'ultima (cfr. doc. 91). Nello scritto del 24 gennaio 2022, consegnato al datore di lavoro brevi manu, il ricorrente ha indicato che non gli era stato pagato il salario di dicembre 2021 e la tredicesima inclusa nello stipendio menzionato e chiedeva alla SA "il saldo dell'importo insoluto, pari a CHF 7'877.05 entro 5 gg dalla data odierna" (cfr. doc. 94). Con raccomandata del 21 febbraio 2022 l'insorgente ha nuovamente domandato alla _____ "il saldo degli importi insoluti, per un totale di CHF 12'929.80 entro 5 gg dalla data odierna", in quanto "nonostante il primo sollecito consegnato brevi manu in data 24 gennaio 2022, ad oggi il salario di dicembre 2021 e la 13ma, inclusa nel suddetto salario non mi sono ancora stati accreditati. Oltre ai suddetti mesi, ad oggi non ho nemmeno ricevuto il salario del mese di Gennaio 2022, di importo pari a CHF 5'052.75" (cfr. doc. 95). Il 25 febbraio 2022 _____, socio e gerente con firma individuale della Sagl (cfr. consid. 1.2.), ha scritto al ricorrente quanto segue: "(...) a seguito della Sua lettera per il mancato pagamento dei salari arretrati, ci scusiamo per il disagio che stiamo arrecando. Stiamo cercando i fondi necessari per poter saldare il nostro debito nei Sui confronti entro il 5 marzo 2022. Il Suo operato è indispensabile per la nostra azienda, per cui, nonostante le difficoltà, Le chiediamo di avere fiducia in noi e di continuare a garantire la Sua collaborazione. (...)" (doc. 93) Una nuova richiesta di saldare quanto dovuto, e meglio i salari di dicembre 2021, la tredicesima 2021, lo stipendio di gennaio 2022 e il salario di febbraio 2022, per complessivi fr. 17'982.55 entro 5 giorni è stata inviata dall'insorgente alla Sagl con raccomandata del 7 marzo 2022 (cfr. doc. 97). Il 15 marzo 2022 _____ ha comunicato al ricorrente: "(...) ci rendiamo conto che purtroppo non abbiamo potuto rispettare i termini di pagamento indicati nella precedente lettera del 25 febbraio 2022. Purtroppo, stiamo riscontrando molteplici difficoltà nel recuperare i fondi necessari per pagare i debiti nei Suoi confronti. A fronte di ciò e a seguito di pagamenti che ci hanno garantito arriveranno nei prossimi giorni, Le assicuriamo il pagamento dei salari scoperti entro e non oltre il 31 marzo 2022. Ci rendiamo conto di chiederLe davvero molto, ma La preghiamo di voler continuare a garantire la Sua indispensabile collaborazione all'azienda. (...)" (Doc. 92) Il 27 maggio 2022 la Cassa, in riferimento all'opposizione dell'11 maggio 2022, ha invitato l'insorgente a produrre i conteggi salariali concernenti il periodo 1° luglio – 30 novembre e gli ha posto alcuni quesiti: "(...) b) Dalla documentazione in sede d'opposizione rileviamo che ha provveduto a rivendicare i suoi crediti salariali la prima volta il 24 gennaio 2022 concedendo alla società un termine di 5 giorni per il versamento. Detto termine è trascorso infruttuoso, ma lei ha proceduto ad un secondo sollecito quasi un mese dopo, più precisamente in data 21 febbraio 2022. Per quale motivo ha atteso quasi un mese per procedere al secondo sollecito? c) Tramite sollecito del 21 febbraio 2022 aveva concesso alla società un termine di 5 giorni per il versamento, a cui la ditta ha risposto tramite lettera del 25 febbraio 2022 indicando di saldare il debito entro il 5 marzo 2022. Tramite lettera del 7 marzo 2022 ha inoltrato un terzo richiamo a cui la società ha risposto in data 15 marzo 2022 indicando che avrebbero saldato tutti gli scoperti entro il 31 marzo 2022. Per quale motivo, in considerazione del fatto che già da dicembre 2021 non percepiva il salario, non è intervenuta in maniera più incisiva già durante il rapporto di lavoro? d) Dagli estratti bancari da lei forniti rileviamo come vi fossero già dei ritardi nel pagamento

dei salari (settembre 2021 corrisposto con valuta 20 ottobre 2021, il mese di novembre 2021 corrisposto con valuta 22 dicembre 2021. Quando ha preso conoscenza delle difficoltà economiche della società?" (Doc. 89) Relativamente al ritardo con il quale sono stati corrisposti i salari della fine del 2021, dall'estratto delle transazioni di conto del ricorrente allestito da _____ il 7 aprile 2022 si evince che lo stipendio di settembre 2021 è stato versato sul conto privato il 20 ottobre 2021, il salario di ottobre 2021 il 4 novembre 2021 e lo stipendio di novembre 2021 il 22 dicembre 2021 (cfr. doc. 114). RI 1, il 20 giugno 2022, ha risposto: " (...) b. Per quanto riguarda la documentazione inviata, a seguito delle raccomandate inviate per sollecitare i mancati pagamenti dei salari abbiamo ricevuto le comunicazioni da parte della _____ in cui veniva promesso il pagamento, prima entro il 5 marzo 2022 (comunicazione del 25.02.2022) e poi entro il 31 marzo 2022 (comunicazione del 15.03.2022). Chiaramente oltre ai richiami scritti ho avuto modo di parlare direttamente con il titolare che mi ha assicurato più volte circa la volontà di mantenere l'impegno di pagarci entro il termine comunicato. Avendo anche a che fare sia con l'elaborazione delle offerte sia con l'ufficio, sapevo che dovevano entrare dei pagamenti e che a breve avremmo potuto ricevere la delibera per lavori molto importanti per cui avevamo elaborato i capitolati e che sapevamo per certo che eravamo tra i finalisti. Il Sig. _____ ha poi provveduto, esponendosi personalmente, e chiaramente a fondo perso, a darmi un piccolo rimborso spese per il carburante/pasti per poter venire sul posto di lavoro, di 500.- CHF al mese. Non era chiaramente sufficiente, ma ho, abbiamo, creduto fino all'ultimo che la situazione si sarebbe potuta risollevare. Per questo motivo avevamo anche provveduto a formulare con vari creditori dei piani di rientro che era nostra intenzione rispettare. L'azienda aveva inoltre fatto richiesta per il lavoro ridotto, appunto per chiedere un aiuto per poter superare le difficoltà economiche che stavamo riscontrando, ma purtroppo la domanda non è stata accolta. L'azienda, inoltre, tra settembre e dicembre 2021 aveva preso dei provvedimenti, licenziando alcuni collaborati, mantenendo solo la squadra minima e necessaria per far fronte ai lavori previsti in base alle delibere che stavamo aspettando. Successivamente, non avendo ricevuto poi il pagamento, ho mandato un'altra raccomandata. c. Dal 28 febbraio, finita la pazienza, mi ero già adoperato nella ricerca di un nuovo impiego, che ho poi trovato. Il 10 marzo, infatti, mi sono recato a _____ per il colloquio conoscitivo con il responsabile della Società per cui ho iniziato a collaborare a partire dal 01.04.2022, previa conferma, tramite contratto ricevuto tramite posta in data 21.04.2022 (vedi allegato). Ho poi continuato fino al 31.03.2022 in primis perché volevo sperare che entro la stessa data l'azienda mi avrebbe saldato gli arretrati, poi, anche per completare tutto quanto era rimasto in sospeso da parte mia. Visto che il 31.03.2022 non trovai nessun accredito sul mio conto corrente, comunicai al Sig. _____ che lo stesso giorno sarebbe stato l'ultimo giorno di lavoro con _____. In pratica mi sono licenziato in tronco, senza nessun preavviso! Inoltre, credo di essere stato l'unico ad aver avuto la fortuna di trovare lavoro in così poco tempo. d. Confermo che c'erano stati dei ritardi nei pagamenti dei salari in quei mesi. La situazione non era semplice, ci avevano tolto un cantiere molto grosso e ce ne avevano posticipato a settembre 2022 un altro, altrettanto grosso, che avrebbe dovuto aver inizio tra gennaio e febbraio 2022, ma eravamo in attesa di pagamenti che però non sono mai arrivati e, come ho scritto al punto "b", avevamo elaborato diverse offerte per cui aspettavamo la delibera. Ci sono stati altri momenti difficili nel 2019, con ritardi di pagamento, ma li abbiamo superati. In cuor mio ho creduto fosse solo un altro momento difficile da superare. Vi chiedo di considerare che ho fatto tutto quello che pensavo fosse sufficiente per poter avere i salari arretrati in una situazione assai

delicata ed importante. Unico errore, aver aspettato per andare dai sindacati, sperando che tutto si sarebbe risolto con i lavori ed i pagamenti che stavano entrando. Vi prego di non pensare che abbia preso alla leggera la situazione perché non è assolutamente così. Allego inoltre una dichiarazione che l'ex titolare della _____, su mia richiesta, mi ha gentilmente redatto e consegnato in data 14.06.2022, a conferma di tutte le rivendicazioni che ho fatto anche verbalmente. (...)” (Doc. 77-78) Il tenore della dichiarazione del 14 giugno 2022 rilasciata da _____ è il seguente: " Io sottoscritto, _____, titolare della _____, con sede in _____, fallita in data 5 Aprile 2022, con la presente dichiaro che il Sig. RI 1, collaboratore della suddetta ditta, a seguito dei mancati pagamenti dei salari di dicembre 2021 e di gennaio, febbraio e marzo 2022, oltre alla documentazione scritta, ovvero: 1. Lettera consegnata Brevi Manu con 1° Richiamo, del 24 gennaio 2022 2. Raccomandata con 2° Richiamo del 21 febbraio 2022 (con copia busta) 3. Raccomandata con 3° Richiamo del 7 marzo 2022 (con copia busta) Ha da subito cercato un confronto con il sottoscritto per rivendicare le proprie spettanze, a partire dai primi giorni di gennaio 2022, al rientro della chiusura aziendale. Durante i vari colloqui, a conoscenza dei possibili nuovi lavori e nuove entrate, ho sempre rassicurato il Sig. RI 1 circa la volontà di pagare i debiti nei suoi confronti in tempi brevissimi. Oltre a quanto detto verbalmente erano state consegnate anche delle lettere indicanti le date in cui pensavo sarebbe stato possibile pagare il Sig. RI 1, che Vi sono state già consegnate dallo stesso. Nel momento in cui gli accordi non erano stati rispettati il Sig. RI 1 si è sempre e subito rivolto a me per avere aggiornamenti e previsioni di pagamento. Mi rendo conto di aver creato dei danni economici importanti alla collaboratrice, ma posso confermare che ha fatto tutto il possibile per rivendicare i Suoi diritti salariali. Ne approfitto per ringraziarLo per aver collaborato, nonostante le nostre mancanze nei suoi confronti, con la Sua serietà e precisione.” (Doc. 79) Con decisione su opposizione del 4 luglio 2022 la Cassa ha riconosciuto le indennità per insolvenza dal 1° dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, mentre ha confermato il diniego del diritto dal 1° febbraio al 31 marzo 2022 (cfr. consid. 1.3.). 2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che gli sforzi compiuti dal ricorrente per ottenere regolarmente e integralmente quanto dovutogli dalla _____ siano insufficienti. Al riguardo va ricordato che la giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02 del 2 aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreuung; Lohnklage”), il più presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13 dicembre 2005). La giurisprudenza federale ha pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il salario devono essere effettuati in modo continuo. I lavoratori devono comportarsi nei confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3). Inoltre giova evidenziare che l’obbligo del lavoratore di diminuire il danno esiste anche precedentemente allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa (o non versa interamente) il salario e il dipendente può aspettarsi di subire una perdita. L’obbligo di diminuire il danno a carico dell’assicurato prima che il rapporto di impiego venga sciolto non è sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo successivo alla disdetta. Tuttavia l’estensione delle procedure che possono essere pretese dal lavoratore per recuperare tutto o parte del salario precedentemente alla fine del rapporto di impiego dipende in ogni caso dall’insieme delle circostanze del caso concreto

(cfr. STFA C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 N. 30 pag. 190 segg. e citata al consid. 2.4.). Ora, nella presente fattispecie, l'insorgente già negli ultimi mesi del 2021 non aveva ricevuto puntualmente il proprio stipendio (cfr. consid. 2.5.). Nessun salario è poi più stato corrisposto a far tempo dal mese di dicembre 2021. È vero che il medesimo ha inviato, brevi manu e tramite raccomandata, dei solleciti di pagamento al datore di lavoro il 24 gennaio, il 21 febbraio e il 7 marzo 2022 (cfr. doc. 94; 905; 97; M consid. 2.5.). È altrettanto vero, però, che in casu il ricorrente doveva sapere che gli affari della _____, perlomeno a decorrere dagli ultimi mesi del 2021, non fossero in una fase favorevole con conseguenti condizioni economiche difficili. In effetti egli stesso, riferendosi al ritardo con cui il datore di lavoro gli aveva pagato i salari di settembre, ottobre e novembre 2021, ha asserito che in quel periodo “ci avevano tolto un cantiere molto grosso e ce ne avevano posticipato a settembre 2022 un altro, altrettanto grosso, che avrebbe dovuto aver inizio tra gennaio e febbraio 2022 (...)” (cfr. doc. 77-78). Il medesimo ha sì menzionato che la Sagl era in attesa di pagamenti e che aveva elaborato diverse offerte in relazione alle quali “sapevamo per certo che eravamo tra i finalisti”, tuttavia non vi era alcuna garanzia che a breve termine lo stato di liquidità della Sagl sarebbe migliorato, rispettivamente nulla era stato ancora deciso in modo definitivo circa nuovi lavori, visto che la società aspettava ancora le delibere (cfr. doc. 78; I). Nel ricorso l'insorgente ha del resto espressamente indicato che il datore di lavoro aveva difficoltà economiche, precisando, da un lato, che la Sagl aveva richiesto le indennità per lavoro ridotto, il cui diritto le era stato negato, e che tra settembre e dicembre 2021 erano stati licenziati dei collaboratori. Dall'altro, il ricorrente ha affermato che in seno alla società aveva “anche a che fare con l'elaborazione delle offerte sia con l'ufficio” (cfr. doc. I; consid. 1.4.) e che l'azienda aveva pure allestito con vari creditori dei piani di rientro. In simili condizioni, a maggior ragione egli doveva essere al corrente della situazione finanziaria difficile in cui versava la società. Il fallimento della _____ è stato d'altronde pronunciato già il 4 aprile 2022, poi sospeso per mancanza di attivo il 30 maggio 2022 (cfr. consid. 2.5.). Va, poi, rilevato che la Cassa ha puntualizzato che il ricorrente, già in passato; doc. 100; A; consid. 1.3.). L'insorgente non ha peraltro sollevato alcuna obiezione in proposito. Ne discende che in relazione a mesi di febbraio e marzo 2022 il ricorrente, visto per di più che la sua lettera del 24 gennaio 2022 in cui fissava alla Sagl un termine di cinque giorni per corrispondergli il salario di dicembre 2021 e la tredicesima (cfr. consid. 2.5.) era rimasta inevasa, avrebbe dovuto agire nei confronti del datore di lavoro, nonostante sussistesse ancora il contratto di impiego, con maggiore incisività e non limitarsi a semplicemente sollecitare per due ulteriori volte, il 21 febbraio e il 7 marzo 2022, il pagamento, fissando semplicemente dei nuovi termini di cinque giorni (cfr. consid. 2.5.). Al riguardo cfr. STCA 38.2022.34 dell'11 luglio 2022 consid. 2.3., STCA 38.2022.35 dell'11 luglio 2022 consid. 2.3. e STCA 38.2022.39 dell'11 luglio 2022 consid. 2.3. (il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022) menzionate sopra; STCA 38.2022.37 dell'11 luglio 2022 consid. 2.3.; STCA 38.2018.47 del 16 ottobre 2018 consid. 2.5., il cui ricorso al TF è stato considerato inammissibile con STF 8C_787/2018 del 17 dicembre 2018. Il fatto che _____ abbia dichiarato che l'insorgente, oltre ai solleciti scritti, abbia “da subito cercato un confronto con il sottoscritto per rivendicare le proprie spettanze, a partire dai primi giorni di gennaio 2022” e che “nel momento in cui gli accordi non erano stati rispettati il Sig. RI 1 si è sempre e subito rivolto a me per avere aggiornamenti e previsioni di pagamento” (cfr. doc. 79; consid. 2.5.) non muta lo stato delle cose. Gli interventi verbali, infatti, in linea di principio non sono sufficienti per adempiere

all'obbligo di ridurre il danno ex art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STF 8C_573/2017 del 18 ottobre 2017; STF 8C:956/2012 del 19 agosto 2013 consid. 6; STFA C 145/03 del 2 settembre 2003 consid. 2.3.). Neppure il "piccolo" rimborso spese per il carburante e i pasti di fr. 500.-- al mese che il ricorrente ha asserito - ma non documentato - di aver ricevuto dal datore di lavoro (cfr. doc. 77; I) gli è di ausilio. In proposito va sottolineato che la corresponsione di acconti non giustifica l'inattività del lavoratore nei confronti del datore di lavoro per recuperare gli stipendi dovuti, poiché in particolare ciò non impedisce comunque l'aumento dell'importo di salario scoperto (cfr. STF 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.3., citata al consid. 2.4.). In merito alle rassicurazioni scritte e verbali fornite dal socio e gerente della _____ (cfr. doc. 92; 93; 79; consid. 2.5.), questa Corte pone in particolare evidenza che le medesime non esimono il dipendente dall'esigere in modo determinato, tempestivo ed adeguato il pagamento dei propri crediti salariali e non sono quindi sufficienti al fine di prospettare il recupero dei crediti menzionati (cfr. STF 8C_916/2010 del 26 agosto 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 2 pag. 3; STCA 38.2015.31 del 27 luglio 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2010.73 del 30 marzo 2011, consid. 2.7.). Del resto in casu già il primo scritto di _____ del 25 febbraio 2022 in cui ha informato il ricorrente che "stiamo cercando i fondi necessari per poter saldare il nostro debito nei Sui confronti entro il 5 marzo 2022" (cfr. doc. 93) è rimasto senza alcun seguito. Infine il nuovo contratto di lavoro concluso il 17 marzo 2022 dall'insorgente con la _____ di _____ con inizio il 1° aprile 2022 (cfr. doc. 77; 80-81) se, da un lato, dimostra certamente l'impegno profuso dal medesimo al fine di evitare la disoccupazione, dall'altro, risulta ad ogni modo ininfluenza per la valutazione degli sforzi compiuti a tutela dei suoi diritti rispetto al precedente datore di lavoro in ossequio all'art. 55 cpv. 1 LADI. Alla luce di tutto quanto precede, questo Tribunale ritiene, conformemente a quanto stabilito dalla Cassa, che il ricorrente abbia commesso una negligenza grave in relazione all'obbligo di ridurre il danno previsto dall'art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2021; STCA 38.2022.39 dell'11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010), non rivendicando l'integrale e puntuale versamento del salario in maniera più incisiva durante il rapporto di lavoro. La decisione su opposizione del 4 luglio 2022 deve, pertanto, essere confermata. 2.7. L'art. 61 lett. a LPGa, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGa. L'art. 61 lett. a LPGa enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGa secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2021.

2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.